

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene confezionato avvolto in confezioni di carta o cartoncino. Può essere presente un preincarto in materiale per uso alimentare. Nel caso in cui il prodotto venga commercializzato al taglio, ciascun spicchio o quadrello dovrà comprendere una parte della fascetta di contenimento. Per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità ed il controllo del prodotto le operazioni di confezionamento devono avvenire all'intero del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

Sulla confezione e sulla fascetta di contenimento dovranno essere riportate le diciture «Panforte di Siena» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o in acronimo (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

È facoltativamente ammessa l'aggiunta delle seguenti indicazioni, rispettose della tradizione locale:

«bianco» o «Margherita», per la versione bianca;

«nero» per la versione nera.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Panforte di Siena» deve essere riportata in italiano.

Art. 9.

Logo

Il logotipo del prodotto consiste, come da riproduzione sotto riportata, in una balzana (lo scudo di colore bianco, nella parte superiore, e nero nella parte inferiore) circondata da un cartiglio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) che si ripiega su se stesso in alto. Il cartiglio reca la scritta «Panforte di Siena» in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero e segue l'andamento dello stesso; nell'angolo in basso a dividere la parola «Panforte» da «di Siena», un fiore stilizzato nero con 5 petali. Nel fregio giallo oro Pantone 117 (30C/40%M/70%Y) in alto la scritta «IGP» in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, contornata di bianco sfondata con margine nero. Subito sotto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» su tre righe in carattere tipografico Gill Extra Bold di colore nero.



Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione è di cm 1,4 in altezza.

13A04797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antares Uno società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica dell'Associazione di rappresentanza Confederazione Cooperative Italiane concluso in data 22 marzo 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Antares UNO Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 agosto 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

